

Paritarie, sono arrivati i contributi

DI BENEDETTA P. PACELLI

Nuovi contributi per gli iscritti alle scuole paritarie per l'anno scolastico 2005/2006. Con il decreto ministeriale del 30 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14/04/2006, è stato infatti determinato l'importo dei contributi da attribuire alle famiglie per le spese sostenute per l'iscrizione dei propri figli alle scuole paritarie.

Hanno diritto a ricevere il contributo le famiglie i cui figli, minorenni, siano iscritti nel corrente anno scolastico a una scuola primaria non parificata, a un istituto secondario di I grado paritario o alla prima classe della scuola secondaria di II grado paritaria. Inoltre, per accedere alla richiesta le famiglie devono avere residenza fiscale in Italia ed essere in regola con il pagamento delle tasse d'iscrizione e delle rette. Stabiliti tali parametri, ogni istituzione scolastica dovrà poi distribuire agli studenti i moduli, scaricabili dal sito del ministero dell'istruzione, ritirarli compilati e inserire i dati anagrafici degli alunni. Per info: www.miur.it.

Gli spostamenti sono subordinati all'intesa tra il ministero e le sigle sindacali

Presidi a caccia di incarichi

Partita la procedura per la mobilità tra regioni

DI GIUSEPPE PENNISI

Conclusa la contrattazione integrativa nazionale che disciplina i criteri generali per il conferimento e il mutamento degli incarichi, si aprono in sede regionale le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici. Si devono conferire nuovi incarichi, nel caso di scadenza dei precedenti o di revoca prima della scadenza, a causa di soppressione del posto dirigenziale o a seguito di valutazione negativa. È anche possibile, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova, il mutamento dell'incarico, anche in pendenza di contratto individuale, per sede e/o istituzione scolastica diversa da quella di servizio.

L'avvio delle operazioni di mobilità nelle varie regioni è subordinato alla definizione concordata (tra il ministero e le organizzazioni sindacali rappresentative) dei criteri per l'attribuzione di nuovo incarico e per le diverse ipotesi di mutamento. Le operazioni di mobilità, anche interregionale, debbono concludersi, secondo prassi, entro il 15 luglio. Ciò, per consentire l'individuazione e la provvista degli uffici dirigenziali (sedi di scuole autonome) rimasti privi di titolare, onde consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico.

■ L'ATTRIBUZIONE DI NUOVO INCARICO

Tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico, ma l'affidamento avviene per tempo determinato (da tre a cinque anni). Il termine minimo può essere, tuttavia, derogato nell'ipotesi di raggiungimento del limite per il pensionamento. La contrattazione ora esplicita un principio che era desumibile dalle modifiche introdotte in tema di incarico dirigenziale. La prima ipotesi da considerare, in ordine al rinnovo dell'incarico dirigenziale per naturale scadenza, è la conferma. L'articolo 2 del contratto integrativo recentemente concluso è, in proposito, chiaro e preciso. «La conferma della nomina nella sede in continuità di servizio è effettuata senza specifica domanda da parte dell'interessato, salva diversa richiesta dello stesso o diverso provvedimento, da parte del direttore dell'ufficio scolastico regionale, adeguata-

mente motivato».

La consequenzialità della conferma, come ipotesi naturale della scadenza dell'incarico, e l'obbligo della motivazione (adeguata) di un provvedimento diverso, evitano quelle situazioni di mutamenti di sede contestati dagli interessati e giustificati, talvolta, con il semplice richiamo alla valutazione discrezionale da parte dei direttori degli uffici scolastici regionali. L'esercizio del potere discrezionale deve essere comunque supportato da una motivazione logica e coerente alle finalità, ma la disposizione del contratto integrativo aggiunge che deve essere adeguata.

■ IL MUTAMENTO DELL'INCARICO

Parimenti, il mutamento dell'incarico deve seguire i principi di legalità, imparzialità e trasparenza e deve essere disposto con provvedimento motivato. La contrattazione ribadisce, anche nel caso di mutamento dell'incarico, l'obbligo di considerare le esperienze e competenze maturate dall'interessato, nonché gli elementi messi in luce dalla va-

lutazione dei risultati. Ai fini del mutamento dell'incarico, costituiscono presupposto per l'applicazione della priorità (a parità di condizioni), il servizio maturato nell'attuale sede di servizio e l'impegno (espresso nella domanda) a permanere per almeno due periodi di incarico consecutivi nella sede richiesta.

Una particolare attenzione è stata dedicata all'ipotesi di mutamento dell'incarico a seguito di ristrutturazione e riorganizzazione dell'ufficio dirigenziale, che comporta la necessità di conferimento di un nuovo incarico. Si tratta di una situazione che interviene nel periodo di svolgimento di un incarico dirigenziale già conferito e per un fatto non addebitabile al dirigente.

Le disposizioni definite in sede di contrattazione tendono a evitare pregiudizi o danni ai dirigenti coinvolti in operazioni di riorganizzazione delle sedi scolastiche. In tali casi si deve tener conto dell'eventuale accordo fra i dirigenti interessati e delle loro preferenze. In ogni caso, deve essere (di norma) assicurata la corrispondenza del nuovo incarico alla fascia di posizione di

quello già ricoperto. È chiaro l'intento di evitare al dirigente un pregiudizio economico non solo immediato, ma anche futuro, con riguardo al riflesso (della retribuzione di posizione) sul trattamento di pensione incentrato sul principio contributivo.

■ MOBILITÀ PROFESSIONALE E INTERREGIONALE

Viene ulteriormente favorita la mobilità professionale con l'ampliamento dell'aliquota dei posti (pari al 30%) sulla disponibilità annuale (sedi vacanti) in ciascun settore formativo, ma anche con predisposizione di specifiche azioni di formazione per i dirigenti che abbiano ottenuto la mobilità professionale. La disciplina sulla mobilità (territoriale) interregionale non presenta variazioni di rilievo.

Restano preminenti le ragioni dell'amministrazione, per cui la mobilità regionale è contenuta entro il limite del 15% dei posti disponibili e può avvenire previo assenso del direttore dell'ufficio della regione di provenienza e consenso di quello che dovrà effettuare l'operazione. (riproduzione riservata)

I quesiti dei lettori

• **Mancato pagamento per attestato di frequenza del corso di formazione antincendio.** Dopo il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno richiesto l'attestato di formazione dei dipendenti addetti alla prevenzione incendi. La scuola nel precedente anno scolastico aveva iscritto al corso tenuto dai vigili del fuoco sei dipendenti che avevano regolarmente frequentato.

Non era stato pagato l'importo previsto per l'esame onde conseguire l'attestato, di conseguenza non era stato rilasciato il documento. Questo fatto è stato considerato inadempimento dell'obbligo della formazione, per cui è stato redatto un verbale con la prescrizione a effettuare la formazione entro 60 giorni. Si può contestare l'inadempimento dell'obbligo? Quali potranno essere gli sviluppi della contestazione, al fine del conseguimento dell'attestato?

Giacomo Ferrazzi
Torino

Il datore di lavoro deve adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi. Tali misure debbono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.

Fra gli obblighi è compreso quello di dare alle persone individuate per gli interventi di emergenza la formazione indispensabile per le

operazioni finalizzate a contrastare l'insorgenza di un incendio. Nel caso prospettato, la scuola aveva provveduto a iscrivere i dipendenti designati per il servizio di emergenza antincendio al relativo corso di formazione.

I dipendenti avevano frequentato il corso. Non era stato rilasciato il relativo attestato per mancata effettuazione della prova di idoneità. Non si può dire che l'obbligo sia stato assolto ma non vi è stato un totale inadempimento. Ciò posto, allorché i vigili del fuoco verificheranno l'ulteriore adempimento, ammetteranno il dirigente scolastico all'estinzione della contravvenzione, mediante oblazione.

Giuseppe Pennisi

• **Aspettativa per ricongiungimento al coniuge che lavora all'estero.** Sono un insegnante sposata da due anni con un ingegnere dipendente di una ditta italiana che ha uno stabilimento in Polonia. Mio marito dal prossimo 1° agosto andrà a dirigere quello stabilimento per un periodo non quantificato. Mio marito mi ha chiesto di raggiungerlo. In segreteria mi è stato riferito che posso chiedere un periodo di aspettativa per tutto il tempo di permanenza di mio marito all'estero.

Mi è stato anche riferito che il tempo trascorso in aspettativa non è considerato utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Mi chiedo: l'a-

spettativa deve essere chiesta per tutto il periodo di permanenza in Polonia di mio marito? Se l'aspettativa mi è concessa per il periodo richiesto, a quali condizioni potrei rinunciare?

Laura Di Gregorio
Ancona

Le norme che disciplinano il collocamento in aspettativa di un dipendente dello stato il cui coniuge sia chiamato a prestare servizio all'estero sono contenute nelle leggi 11 febbraio 1980 n. 26, e 25 giugno 1985 n. 333.

La risposta sia alla prima sia alla prima parte della seconda domanda l'ha fornita una circolare del luglio 1996 della presidenza del consiglio dei ministri. Vi si può leggere, infatti, che l'aspettativa, avendo lo scopo di consentire al dipendente statale, il cui coniuge presti attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale, di vivere in seno alla propria famiglia non sopporta limitazioni. Per quanto riguarda, invece, il rientro in servizio nella sua scuola esso sarà possibile solo a condizione che il periodo di aspettativa non si protragga, senza soluzione di continuità, oltre un anno; oltre tale termine l'amministrazione scolastica ha facoltà di utilizzare il suo posto ai fini delle assunzioni di altro docente. In tale caso al termine dell'aspettativa le verrà assegnata un'altra sede disponibile.

Nicola Mondelli